

## TITOLARITÀ DI FUNZIONI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Osservando un Ente (Amministrazione pubblica o meno) che gestisce servizi, occorre distinguere fra titolarità della funzione e compito di produzione ed erogazione:

- A) **LA TITOLARIETA' DELLA FUNZIONE: OSSIA QUALE È L'ENTE CHE LA LEGGE IDENTIFICA COME TITOLARE DI QUELLA SPECIFICA FUNZIONE DI TUTELA DEI CITTADINI.** La titolarità della funzione (che è l'attribuzione all'Ente della "**competenza**") giuridica di svolgere una funzione) incardina in quell'Ente la responsabilità dell'esercizio di quel compito. Ossia il dovere di rispondere ai cittadini dei modi con i quali la competenza (ad esempio l'assistenza ai poveri, oppure l'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti) viene tradotta e concretizzata in interventi e prestazioni per gli utenti.

Questa è la "funzione di tutela"

- B) **CHI PRODUCE ED EROGA I SERVIZI CONNESSI A QUELLA FUNZIONE, E QUINDI CHI ORGANIZZA E GESTISCE GLI OPERATORI CHE LAVORANO CON GLI UTENTI.** L'Ente titolare della funzione di tutela può quasi sempre scegliere diverse modalità per esercitarla, per produrre ed erogare le prestazioni, ossia per tradurre la "competenza della quale è titolare" in concreti servizi ed offerte per i cittadini.

Questa è la "funzione di produzione" dei servizi finalizzati a svolgere la funzione di tutela

Ad esempio:

- 1) L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è titolare della funzione di tutela della salute, che implica anche ricoveri ospedalieri ed esami di laboratorio. Ma per gestirla può utilizzare operatori e servizi che dipendono direttamente dall'ASL, oppure strutture (come ospedali e laboratori) non gestiti direttamente dall'ASL (e anche privati). Il garante della tutela dei cittadini resta sempre l'ASL, che deve far in modo che i produttori svolgano correttamente i loro interventi, e che nel territorio l'offerta di prestazioni sia adeguata ai bisogni. I produttori sono responsabili delle prestazioni che erogano, e del rispetto degli accordi con l'ASL.
- 2) Il Comune è titolare dell'assistenza ai minori in stato di abbandono, ma può esercitarla tramite comunità alloggio di proprietà del Comune/Consorzio di Comuni (e con operatori dipendenti dal Comune), oppure gestite da imprese cooperative alle quali il Comune ha affidato il servizio. Il garante della tutela dei minori resta il Comune/Consorzio, che deve far in modo che i produttori svolgano correttamente i loro interventi e che nel territorio l'offerta di prestazioni sia adeguata ai bisogni. I produttori (ad esempio le Cooperative) sono responsabili delle prestazioni che erogano, e del rispetto degli accordi con il Comune / Consorzio

3) In materia di interventi sociosanitari l'ASL è titolare della l'assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti e deve svolgerla anche tramite intese con i Comuni (o loro Consorzi), i quali devono almeno compartecipare per il pagamento della parte di costo a carico del cittadino, quando questi non sia in grado di sostenerla. Ma questa competenza può essere tradotta in prestazioni con molte modalità:

- a) tramite operatori domiciliari dipendenti dall'ASL e/o dal Comune / Consorzio
- b) tramite imprese cooperative alle quali ASL e Comune/Consorzio hanno affidato il servizio di assistenza domiciliare
- c) tramite strutture di ricovero (RSA) gestite da privati o da imprese cooperative, con posti letto in convenzione con le ASL
- d) tramite voucher / buoni servizio, ossia titoli/buoni che sono forniti all'utente da ASL e Comune (Consorzio) con i quali l'utente sceglie un fornitore che l'Ente pubblico ha accreditato (una impresa privata o cooperativa), e che con i suoi operatori eroga la prestazione

Il garante della tutela dei cittadini restano ASL e Comune/Consorzi, che devono far in modo che i produttori svolgano correttamente i loro interventi, e che nel territorio l'offerta di prestazioni sia adeguata ai bisogni. I produttori sono responsabili delle prestazioni che erogano, e del rispetto degli accordi con gli Enti pubblici.

Questo scenario definisce anche i ruoli reciproci delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese (Cooperative sociali o meno) che hanno rapporti con loro. Anche se :

- vi sono molte diverse modalità di rapporto tra Enti pubblici e produttori di servizi (incluse le Cooperative sociali)
- vi possono essere anche altre modalità di offerta dei servizi per mettere in atto una competenza, ad esempio favorire l'assistenza a domicilio di non autosufficienti fornendo agli utenti (da parte dell'ASL e del Comune/Consorzio) non operatori ma denaro, con il quale le famiglie assumono una assistente familiare (cd. Badante)